



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 8/16 DEL 15.2.2011

Oggetto: Procedura di verifica, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della Delib.G.R. n. 24/23 del 23 aprile 2008, relativa al progetto di "Centro intermodale di Iglesias".
Proponente: Comune di Iglesias.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che il Comune di Iglesias ha presentato, a dicembre 2010, l'istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) relativa all'intervento "Centro intermodale di Iglesias", ascrivibile alla categoria di cui al punto 7 lettera e) "Interporti, Piattaforme intermodali e terminal intermodali" dell'Allegato B1 alla Delib.G.R. n. 24/23 del 23 aprile 2008".

L'intervento consiste nella realizzazione di un centro intermodale nel Comune di Iglesias, avente l'obiettivo di ampliare la funzionalità della stazione ferroviaria esistente consentendo l'agevole scambio tra i diversi modi di trasporto in un'area unica, attigua al centro della città. Il progetto prevede le seguenti attività principali:

- realizzazione di un sistema di rampe, coperte da pensiline, per garantire l'accesso alla struttura da Via XX Settembre;
- realizzazione di un corpo servizi con un sistema di collegamento al chiuso e funzioni di ristorazione e commercio;
- ristrutturazione del magazzino ferroviario esistente, con integrazione nella copertura di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, della potenza di circa 71 kW;
- realizzazione della viabilità e dei piazzali, in conglomerato bituminoso, destinati alla manovra e alla sosta dei mezzi;
- realizzazione di muri di sostegno di Via XX Settembre;
- realizzazione di un parcheggio multipiano con circa 300 posti auto, su tre livelli;
- parziale modifica della viabilità esistente al fine di razionalizzarla e renderla adeguata agli scopi strategici del Centro Intermodale.



L'importo dei lavori stimato per la realizzazione delle opere è pari a € 3.468.000 e sarà finanziato con Fondi POR FESR Sardegna 2007 – 2013, Obiettivo operativo 5.1.1.

L'Assessore continua riferendo che il Servizio Sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali (SAVI), considerato che la documentazione depositata risulta sufficiente per consentire la comprensione delle caratteristiche e delle dimensioni del progetto, della tipologia delle opere previste e del contesto territoriale e ambientale di riferimento, nonché dei principali effetti che possono aversi sull'ambiente, propone di non sottoporre alla procedura di VIA l'intervento in oggetto, a condizione che siano rispettate le prescrizioni di seguito riportate, le quali dovranno essere recepite nel progetto da sottoporre a autorizzazione:

1. al fine del contenimento, in fase di cantiere, dell'emissione di polveri, gas di scarico e di rumore e vibrazioni, dovrà essere richiesto alle imprese esecutrici dei lavori il rispetto di rigorose procedure operative che prevedano:
 - a. nel corso delle operazioni di scavo, di demolizione e di movimentazione di materiali polverulenti, nei periodi asciutti e in particolare nelle giornate ventose, la periodica bagnatura delle superfici interessate dalle attività o, in alternativa, il loro trattamento con agenti polimerici incrostanti;
 - b. durante le operazioni di caricamento del materiale negli automezzi di trasporto, la minimizzazione dell'altezza di caduta del materiale dalla benna dell'escavatore;
 - c. l'effettuazione delle fasi di trasporto del materiale mediante la copertura dei cassoni degli autocarri e la limitazione della velocità dei mezzi;
 - d. lo spegnimento dei motori dei mezzi meccanici nei periodi di sosta, anche se brevi;
 - e. l'utilizzo di macchinari e attrezzature, da impiegare negli scavi e nei movimenti di materiali, dotati di dispositivi di attenuazione del rumore, nel rispetto della normativa vigente;
 - f. la manutenzione periodica dei macchinari e delle attrezzature (motori, sistemi di scarico, etc.), in modo da mantenerli in efficienza e limitarne le emissioni in atmosfera. Se eseguita in situ, tale manutenzione dovrà avvenire in aree attrezzate e impermeabilizzate per evitare sversamenti di oli e di carburante sul terreno, che, in caso di contaminazione accidentale, dovrà essere rimosso e smaltito in conformità alla normativa vigente;
2. la gestione delle terre e rocce da scavo dovrà essere effettuata ai sensi degli art. 185 e 186 del D.Lgs. n. 4/2008 e s.m.i.;
3. i rifiuti generati durante la fase di cantiere dovranno essere opportunamente separati, a seconda della classe, e debitamente riciclati o inviati a impianti di smaltimento autorizzati;



4. le acque di prima pioggia e di lavaggio provenienti da tutte le superfici esterne impermeabilizzate (aree parcheggi, piazzali di sosta e aree di manovra dei bus) dovranno essere trattate secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dal capo V della disciplina regionale degli scarichi di acque reflue, di cui alla Delib.G.R. n. 69/25 del 10.12.2008;
5. le sistemazioni a verde previste in progetto dovranno essere effettuate mediante l'impianto di specie autoctone ed evitando quelle ritenute ad alta allergenicità in base alle attuali conoscenze scientifiche. Compatibilmente con le opere previste, gli esemplari arborei esistenti dovranno essere preservati in situ.

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale ha espresso il parere favorevole di legittimità, propone alla Giunta regionale di far propria la proposta del Servizio Sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente

DELIBERA

- di non sottoporre all'ulteriore procedura di VIA il progetto relativo all'intervento "Centro intermodale di Iglesias", proposto dal Comune di Iglesias, a condizione che siano rispettate, e recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione, le prescrizioni descritte in premessa. Sull'osservanza delle prescrizioni anzidette dovranno vigilare, per quanto di competenza, l'Assessorato regionale dei Trasporti, l'ARPAS, la Provincia di Carbonia-Iglesias, il Servizio territoriale dell'ispettorato ripartimentale del CFVA di Iglesias e il Servizio Tutela paesaggistica per le Province di Cagliari e di Carbonia-Iglesias;
- di stabilire che, fermo restando l'obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle norme vigenti, i lavori relativi all'intervento in oggetto, la cui data di inizio dovrà essere comunicata al Servizio SAVI, dovranno essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione della presente deliberazione, salvo proroga concessa su istanza motivata del proponente.

Il Servizio SAVI provvederà alla comunicazione della presente deliberazione ai soggetti interessati al procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, e alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

p. Il Presidente

Giorgio Oppi